



## *Al Prefetto della Provincia di Messina*

Prot. n. 466 /2014 /Area I

PREMESSO che per il giorno 5 gennaio 2014 è in programma presso lo Stadio Comunale "Celeste" di Messina l'incontro di calcio "CITTA' DI MESSINA. - HINTERREGGIO (RC)" valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D Girone I;

VISTA la nota n. A4 (2109.1)/2013 - Gab del 19 dicembre 2013 con la quale il Questore di Messina comunica di aver chiesto all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di valutare l'opportunità di qualificare l'incontro in argomento - per il quale non vige il programma la tessera del tifoso - quale gara ad alto rischio e che per esso, oltre quelle attualmente vigenti, siano adottate ulteriori e più rigorose misure organizzative;

CONSIDERATO che l'Osservatorio Nazionale si è pronunciato con la Determinazione n. 01/2014, rinviando alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, anche ai fini della individuazione delle suindicate misure organizzative;

VISTA la determinazione n. 01/2014 del 2 gennaio 2014 con cui il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha rivolto un indirizzo "al Prefetto di Messina", su proposta del Questore, di valutare la possibilità di adottare la seguente prescrizione:

- vendita dei tagliandi ai soli residenti nella Provincia di Messina;

RILEVATO che nella sopracitata nota il Questore di Messina ha evidenziato che tra la tifoseria reggina e quella messinese persiste un'accesa rivalità che, negli ultimi anni, si è concretizzata in alcuni episodi di intemperanza, in particolare in data 13 febbraio 2011, al termine dell'incontro di calcio tra l'ACR Messina e l'Hinterreggio, durante il tragitto di rientro dei tifosi ospiti, un giovane riconducibile alla tifoseria messinese, lanciava una pietra contro il pullman che trasportava i tifosi dell'Hinterreggio provocando la rottura di un finestrino; successivamente il giovane si allontanava a bordo di un ciclomotore condotto da un complice;

RITENUTA pertanto pienamente fondata la richiesta del Questore;

VISTO l'art. 2 del T.U. L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773;

### ORDINA

per le ragioni in premessa indicate, l'incontro di calcio CITTA' DI MESSINA - HINTERREGGIO in programma giorno 5 gennaio 2014 presso lo Stadio Comunale "Celeste" di Messina dovrà essere disputato con l'osservanza delle seguenti misure organizzative di rigore:

- 1) chiusura settore ospiti;
- 2) vendita dei tagliandi ai soli residenti nella Provincia di Messina.

Il Questore di Messina è incaricato di garantire l'osservanza del presente provvedimento e di disporre la notifica al Sindaco del Comune di Messina ed al Presidente della Società CITTA' DI MESSINA S.r.l.



# *Al Prefetto della Provincia di Messina*

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Prefetto di Reggio Calabria per opportuna conoscenza ed al Questore di Reggio Calabria per la tempestiva informazione alla tifoseria interessata, anche mediante notifica al Sindaco del Comune di Reggio Calabria.

Messina, 3 gennaio 2014

p. IL PREFETTO  
Il Vice Prefetto Vicario  
(Cerniglia)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente, rispettivamente entro 30 ed entro 60 giorni dalla data di notifica.